

Statuto dell' A.A.E. - Associazione Astronomica Euganea

Art. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita un'Associazione culturale sotto la denominazione "A.A.E.- ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA EUGANEA".

L'Associazione ha la propria sede legale in via C. Battisti, 59D, 35010 LIMENA (PD).

L'Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme del presente Statuto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 2

STATUTO E SUA EFFICACIA

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 3

FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è senza fini di lucro, apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue esclusivamente scopi culturali e di solidarietà e promozione sociale. Essa ha per scopo quello di riunire quanti si interessano di astronomia e di scienze affini e si prefigge di promuovere lo studio, la divulgazione e l'approfondimento sperimentale di queste scienze attraverso l'istruzione e la formazione culturale e scientifica, nonché la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con riferimento principalmente all'astronomia e all'ambito territoriale del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Essa si propone, in particolare, di promuovere e organizzare:

- a) l'osservazione e lo studio di fenomeni astronomici e oggetti celesti;
- b) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (rif. D. Lgs. 03/07/2017 n.117 art. 5 comma 1, h);
- c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif. D. Lgs. 03/07/2017 n.117 art. 5 comma 1, d), attività a carattere divulgativo, culturale e scientifico, conferenze e osservazioni astronomiche guidate sia per i soci che per il pubblico e le scuole;

- d) occasioni di incontro e confronto tra i cultori dell'astronomia, oltre a seminari e incontri di studio su specifiche tematiche per coloro che sono impegnati nella ricerca, didattica e divulgazione scientifica;
- e) la sensibilizzazione nei confronti degli educatori e di tutti coloro che stimolano e influenzano la vita sociale e culturale delle comunità locali;
- f) la valorizzazione di rapporti tra la scuola e gli altri soggetti che si propongono i medesimi fini dell'associazione, con particolare attenzione alla formazione ed educazione giovanile;
- g) attività di approfondimento e visite a luoghi di interesse scientifico, artistico e culturale e, in generale, qualsiasi iniziativa che possa essere utile al perseguimento degli scopi sociali;
- h) la divulgazione della propria attività, dei risultati e delle ricerche anche tramite la pubblicazione di articoli in forma cartacea e in rete.

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi persona fisica o ente pubblico o privato che condivida in toto o in parte tali finalità.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 4

SOCI

L'Associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che accettano i principi e le norme del presente statuto, versano la quota sociale annua e la cui domanda di ammissione non sia respinta dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, a proprio insindacabile giudizio, proporre la qualifica di Socio Onorario a personalità che godano (localmente, o in ambito nazionale o internazionale) di chiara fama in campo scientifico-culturale e a taluni soci o cittadini che abbiano maturato importanti meriti nel favorire, nella collettività e nelle singole persone, una maggiore consapevolezza e attenzione per l'osservazione della natura e per la conoscenza scientifica dei suoi fenomeni e manifestazioni, nonché per il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente naturale.

I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale annua.

I soci hanno diritto di proporre tutte quelle attività che contribuiscano al buon andamento dell'Associazione nello spirito del presente Statuto.

L'ammissione all'Associazione non potrà essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art. 5

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Possono essere soci coloro i quali condividano le finalità e gli scopi associativi. Tutte le persone che intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Contro la sua decisione è ammesso appello all'Assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la patria potestà.

Art. 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno tutti uguali diritti.

Hanno diritto di

- a. partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b. eleggere gli organi sociali e di essere eletti (tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni una volta raggiunta la maggiore età);
- c. essere informati sulle attività dell'Associazione;
- d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- e. votare in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, se maggiorenne iscritto da almeno sessanta (60) giorni e se in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno inoltre il dovere di

- a) rispettare il presente statuto;
- b) versare la quota associativa secondo le modalità ed entro i termini previsti dallo statuto.

L'esercizio dei diritti di socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'Assemblea.

La quota sociale va versata dal 1 gennaio al 31 marzo.

Viene prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il socio che ometta il versamento della quota sociale entro i termini fissati dal Direttivo è sospeso da ogni attività e diritto ed escluso dal sistema di messaggistica istantaneo adottato dall'Associazione.

Il socio che ometta il versamento della quota sociale entro il 31 dicembre è considerato decaduto. La qualità di socio si perde, inoltre, per recesso (da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo), per morte o per esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo e debitamente comunicata all'interessato.

È escluso qualsiasi rimborso (anche parziale) ai soci in caso di recesso.

Art. 8

RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse seguenti:

- a) quote associative;
- b) beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) attrezzature, strumenti e infrastrutture provenienti da donazioni, cessioni, o acquisti dell'Associazione stessa;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Leg. 117/2017.

I beni dell'A.A.E. – Associazione Astronomica Euganea sono registrati a cura del Consiglio Direttivo in un apposito inventario.

Art. 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l'organo di controllo o Comitato dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese sostenute in funzione della carica o per conto dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi amministrativi sono di libera eleggibilità, secondo il principio del voto singolo e sovranità dell'assemblea.

Art. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio.

L'Assemblea discute e approva l'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo e nel quale può essere incluso qualsiasi argomento presentato dai soci.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro febbraio, per l'approvazione del bilancio dell'anno appena concluso e per la presentazione dei programmi.

Essa è pure convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'ordine del giorno proposto, il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire tramite fax ed e-mail.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria potranno svolgersi anche in modalità telematica.

Nella convocazione delle Assemblee elettive, l'avviso darà obbligatoriamente indicazione dei nominativi o delle liste risultanti dalle candidature, ricevute in tempo utile dal Consiglio Direttivo e da quest'ultimo validate, dopo averne accertata la regolarità.

In apertura di seduta, l'Assemblea eleggerà di volta in volta, su proposta dei soci, un Presidente dell'Assemblea che regolerà lo svolgimento della discussione, un Segretario dell'Assemblea che ne redigerà il verbale e due scrutatori, qualora siano previste votazioni a scrutinio segreto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea Ordinaria spettano in via esclusiva le seguenti competenze:

- a) approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) esaminare e approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente;
- d) nominare il Collegio dei Revisori;
- e) stabilire l'ammontare della quota sociale annua.

All'Assemblea Straordinaria spetta di deliberare le modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 12

ASSEMBLEA ORDINARIA

Ogni socio maggiorenne, ordinario o fondatore, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta che deve essere presentata in apertura di seduta.

Ogni socio può essere portatore di tre deleghe al massimo.

I soci onorari hanno diritto di voto, pur non essendo tenuti al pagamento della quota sociale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per le modifiche dello Statuto, la deliberazione dell'assemblea sarà valida con la presenza, in prima convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto, o, in seconda convocazione, con il 60% (sessanta per cento).

La delibera per lo scioglimento dell'Associazione è valida con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

In tali casi, ogni socio può essere portatore di una sola delega. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 7 (sette) eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo designa tra i consiglieri il Presidente (se non già designato dall'Assemblea), il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare, coordinare e amministrare le attività dell'Associazione.

Può essere eletto membro del Consiglio Direttivo ogni socio che appartenga all'Associazione da almeno un anno e sia maggiorenne.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere nel corso dell'esercizio, esso verrà sostituito dal primo dei non eletti; in caso di parità di voti, si procederà per sorteggio. In mancanza dei non eletti, o in conseguenza della loro mancata accettazione, è facoltà dei rimanenti Consiglieri co-optare, tra i soci che posseggano i requisiti di eleggibilità e abbiano manifestato il proprio consenso, il Consigliere mancante.

Nel caso di cessazione del Presidente, si procederà ad integrare il Consiglio Direttivo egualmente con il primo dei non eletti o, in mancanza, mediante co-optazione, secondo i criteri di cui al paragrafo precedente, e ad attribuire le funzioni di Presidente con deliberazione del Consiglio Direttivo a uno dei suoi membri.

I nuovi Consiglieri cesseranno unitamente al Consiglio Direttivo in carica.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, all'approssimarsi della scadenza del mandato o al verificarsi dell'ipotesi di decadenza di cui al comma precedente, fissa il termine entro il quale dovrà ricevere - in forma scritta - la candidatura dei Soci che si rendano disponibili all'elezione. Sulla base delle candidature ricevute e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, il Consiglio Direttivo redige l'elenco dei nominativi (o, eventualmente, delle liste) la cui candidatura sarà portata a conoscenza dei soci con l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo quanto segue:

- a) formulare il programma annuale di massima da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) ripartire fra i suoi membri eventuali compiti specifici;
- e) curare la tenuta dei libri sociali e la regolare amministrazione del patrimonio dell'A.A.E. - Associazione Astronomica Euganea e l'archivio degli atti amministrativi;
- f) svolgere mansioni documentative e di coordinamento sulle attività dei soci, siano esse didattiche, divulgative o scientifiche;
- g) promuovere scambi tra i soci e tra questi e altri studiosi o associazioni consimili;
- h) divulgare suggerimenti e proposte di studi e di lavori che gli siano pervenute dai soci o da fonti qualificate;
- i) esaminare ed esprimere giudizio vincolante sui lavori didattici, divulgativi e di ricerca proposti per la pubblicazione a nome dell'Associazione;
- j) deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- k) deliberare l'esclusione degli associati;
- l) redigere eventuali regolamenti che si rendano opportuni o necessari per specifiche esigenze organizzative o per disciplinare taluni aspetti della vita associativa (quali, a mero titolo di esempio, la formazione di liste di candidati, l'accesso alla sede sociale e l'utilizzo di beni dell'Associazione, la richiesta o la concessione di patrocinii, l'accesso e la gestione dell'Osservatorio sociale, ecc.);
- m) deliberare ed attuare ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato in esclusiva all'Assemblea, nel rispetto - per quanto attiene al contenuto economico - del bilancio preventivo approvato.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per posta, fax o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza; in tal caso, la seduta può venire convocata almeno 1 (uno) giorno prima.

Il Consiglio è convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica.

Il Consiglio è riunito validamente qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

I soci in regola col versamento della quota sociale possono assistere alle sedute del Consiglio, salvo in occasione di eventuali delibere di esclusione di soci, come previsto - in presenza di gravi motivi - dall'art.7 e art.14 comma k.

Le decisioni del Consiglio verranno comunicate ai soci mediante pubblicazione nel sito dell'Associazione o tramite mail.

Art. 15

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione cura l'osservanza dello Statuto, convoca l'Assemblea dei soci, tiene annualmente la relazione morale sull'andamento dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo. Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi in giudizio.

Egli può delegare le proprie funzioni, in caso di necessità o impedimento, a uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

Art. 16

TESORIERE

Il Tesoriere tiene la cassa, opera con firma libera sui conti correnti e depositi bancari o postali dell'Associazione, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Art. 17

SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione, nonché la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 18

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno due (2) membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione, può eleggere, nel proprio seno, il proprio Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Art. 19

COMITATO DEI PROBIVIRI

Il Comitato dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e gli organi sociali dell'A.A.E., ad esclusione di quelle che, per Legge, non possono formare oggetto di compromesso.

Il Comitato dei Probiviri è composto da almeno due (2) membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Art. 20

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'A.A.E. è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Il bilancio deve essere predisposto obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno per essere approvato entro il mese di febbraio di ogni anno, come previsto dall'art. 10.

Art. 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti o associazioni che, per legge, statuto o regolamento, perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità (art. 8 comma 2 del D Lgs. 117/2017).

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'A.A.E., quale suo legale rappresentante (art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017).

Art. 23

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea e ad opera dei liquidatori, a favore di altra associazione affine senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.

Il Presidente
Carlo Vinante

La Segretaria
Cecilia Contarin